

Persone fisiche

Legge di Bilancio 2025

- 01** Aliquote IRPEF e cuneo fiscale
- 02** Detrazioni fiscali
- 03** Novità 2025 sul Regime Forfettario: aumenti, contratti misti e fatture semplificate
- 04** Redditi diversi: imposta sostitutiva e tassazione delle criptovalute
- 05** Rivalutazione di terreni e partecipazioni
- 06** Tassazione dei fringe benefit: auto concesse in uso ai dipendenti
- 07** Lavoratori frontalieri e retribuzioni convenzionali
- 08** Imposta sostitutiva sui premi di risultato
- 09** Welfare aziendale
- 10** Mance percepite dal personale operante nel settore alberghiero e della ristorazione



01 Aliquote IRPEF e cuneo fiscale

► art. 1,
commi da 1
a 9

Con la Legge di Bilancio 2025, è divenuto strutturale l'accorpamento delle prime due aliquote **IRPEF**. Pertanto, da quest'anno, le aliquote IRPEF diventano ufficialmente **tre**:

23%

per i redditi fino a
€28.000

35%

per i redditi compresi
tra €28.000 e €50.000

43%

per i redditi oltre
€50.000

La misura era già stata inserita in via **provvisoria** nella scorsa Legge di Bilancio, ma ora è divenuta norma strutturale e non necessita di future proroghe.

È stato, inoltre, innalzato l'importo massimo delle **detrazioni** per **lavoro dipendente**, che passa da **€ 1.800** a **€ 1.955**.

Infine, sono state rese strutturali le misure di taglio del cuneo fiscale, le quali sono state elevate per i redditi fino a € 40.000.

Il meccanismo prevederà le seguenti due misure:

- un **bonus fiscalmente esente** per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a **€ 20.000** - calcolato applicando una percentuale pari al **7,1%** per i redditi fino a **€ 8.500**, una percentuale del **5,3%** per i redditi compresi tra **€ 8.500** e **€ 15.000** e una percentuale del **4,8%** per i redditi compresi tra **€ 15.000** e **€ 20.000**
- una **detrazione** per i redditi compresi tra **€ 20.000** e **€ 40.000**. La stessa sarà applicata in misura fissa per un importo pari a: **€ 1.000** per i redditi compresi tra **€ 20.000** e **€ 32.000**; in misura decrescente, fino ad azzerarsi, per i redditi compresi tra **€ 32.000** e **€ 40.000**.

02 Detrazioni fiscali

► art. 1,
commi 10 - 11
- 13

Con la Legge di Bilancio 2025 è stato introdotto il nuovo art. 16-ter del TUIR, denominato "**Riordino delle detrazioni**". Tale nuovo articolo fissa degli importi massimi per le detrazioni fruibili dai contribuenti con reddito complessivo superiore a **€ 75.000**.

Nello specifico

- i contribuenti con reddito complessivo compreso tra **€ 75.000** e **€ 100.000** potranno fruire delle detrazioni per un valore massimo pari a **€ 14.000**
- i contribuenti con reddito complessivo superiore a **€ 100.000** potranno fruire delle detrazioni per un valore massimo pari a **€ 8.000**

Ai massimali poc'anzi citati dovranno essere applicati dei **coefficienti** dipendenti dalla situazione familiare del singolo contribuente. In particolare:

- **0,50**, qualora nel nucleo familiare **non siano presenti figli fiscalmente a carico**
- **0,70**, qualora nel nucleo familiare sia presente **un figlio fiscalmente a carico**
- **0,85**, qualora nel nucleo familiare siano presenti **due figli fiscalmente a carico**
- **1**, qualora nel nucleo familiare siano presenti **più di due figli fiscalmente a carico**, o almeno **un figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico**

Nel conteggio delle detrazioni per il raggiungimento dei sopracitati limiti, sono state previste alcune esclusioni. Tra queste: spese mediche, spese per investimenti in start-up innovative e Piccole Medie Imprese innovative, rate di spese per ristrutturazioni e riqualificazione energetica (superbonus e sisma bonus) relative a lavori effettuati e pagati entro il 31 dicembre 2024, spese di interessi per mutuo sulla prima casa relative a contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2024.

In aggiunta, la Legge di Bilancio 2025 ha razionalizzato le previsioni relative ai **bonus casa**. Sono stati eliminati il **bonus verde**, il **bonus colonnine** e il **bonus facciate**; sono stati livellati, invece, il **bonus ristrutturazioni**, il **sisma bonus** e l'**ecobonus**, per i quali è prevista una detrazione pari al **50%** nell'ipotesi di prima casa (detrazione che si riduce al **36%** per gli anni **2026 e 2027**) e una pari al **36%** in tutti i restanti casi (detrazione che si riduce al **30%** per gli anni **2026 e 2027**). Non è stata prevista alcuna modifica, invece, con riferimento al **bonus mobili** e al **bonus barriere architettoniche**.

Novità introdotte

Tra le altre novità, infine, si segnalano le seguenti:

- non risultano più fiscalmente a carico i figli con età superiore ai **30 anni**, ad eccezione dei casi di figli con **disabilità accertata**
- è stato aumentato a **€ 1.000** il limite di detraibilità delle **spese scolastiche diverse da quelle universitarie** (precedentemente, il limite era pari a **€ 800**)

03 *Novità 2025 sul Regime Forfettario: aumenti, contratti misti e fatture semplificate*

▶ art. 1,
comma 12

La Legge di Bilancio 2025 ha aumentato le soglie per il reddito da lavoro dipendente: dal 1° gennaio 2025, infatti, il limite di reddito per accedere al **regime forfettario** passa da €30.000 a €35.000. Questa modifica permette a un numero maggiore di lavoratori autonomi e di lavoratori dipendenti con redditi assimilati di usufruire delle **agevolazioni fiscali** previste.

Un'altra novità riguarda i c.d. "**contratti misti**", a cui potranno accedere i contribuenti **forfettari** nell'ambito delle collaborazioni coi propri datori di lavoro. Questa forma di accordo, obbligatoriamente stipulato prima dell'inizio del rapporto, deve includere sia una componente di **lavoro dipendente part-time** (40-50% dell'orario pieno), sia una di **lavoro autonomo**. La misura si applica esclusivamente a imprese con almeno 250 dipendenti.

Si segnala, infine, che dal 1° gennaio 2025 viene eliminato il tetto massimo di € 400 per le **fatture semplificate**. Pertanto, i soggetti **forfettari** potranno emettere detta tipologia di fattura senza limiti di importo, semplificando, così, la gestione amministrativa.



04 *Redditi diversi: imposta sostitutiva e tassazione delle criptovalute*

► art. 1,
commi da 23
a 29

Con la Legge di Bilancio 2025 sono state apportate delle modifiche al regime impositivo delle **plusvalenze** derivanti dalla cessione delle **cripto-attività**, alcune delle quali entrano in vigore già a partire dal **1° gennaio 2025**.

Il comma 24 della Legge di Bilancio prevede che, per il periodo d'imposta in corso, continuerà ad essere applicata l'aliquota del **26%** mentre, dal **1° gennaio 2026**, le plusvalenze generate dalle **criptovalute** in portafoglio sconteranno un'**imposta sostitutiva** pari al **33%**.

Un'altra modifica sostanziale attiene alla **soglia di imponibilità** dei redditi diversi relativi alle criptovalute, per cui era prevista un'esenzione da tassazione qualora le plusvalenze generate complessivamente nell'anno ammontassero a un importo inferiore a **€ 2.000**. Con le modifiche apportate all'art. 67, co. 1, lett. c-*sexies*), primo periodo del TUIR e all'art. 68, co. 9-*bis*, secondo periodo del TUIR, detta soglia è stata eliminata. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025, dovrà essere applicata l'imposta sostitutiva del 26% (33% a partire dal 2026), a prescindere dall'importo della plusvalenza.

I commi 26-29 della Legge 207/2024 propongono, inoltre, la rideterminazione opzionale del valore delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2025. La nuova normativa offre la possibilità di "**rivalutare**" il valore delle criptovalute possedute alla data del 1° gennaio 2025 assumendo, in luogo del costo o del valore di acquisto, il **valore normale** dell'attività in tale data. Il valore sarà poi tassato con un'**imposta sostitutiva del 18%**, anziché del 14% come disciplinato originariamente dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Detta imposta sostitutiva potrà essere versata, alternativamente:

- in un'**unica soluzione** entro il 30 novembre 2025
- in un massimo di **tre rate** annuali di pari importo a partire dal 30 novembre 2025, con l'aggiunta degli interessi del 3% sulle rate successive alla prima

Si precisa che la **rideterminazione "onerosa"** del valore delle cripto-attività non consente il realizzarsi di minusvalenze deducibili (disciplinate dall'art. 68, co. 9-bis del TUIR).

Per quanto riguarda, infine, la determinazione del valore normale delle cripto-attività, rimangono validi i chiarimenti esposti nella circ. 30/2023 dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alla normativa precedente. Il valore normale da assumere è quello rilevato alla data del 1° gennaio 2025 sulla **piattaforma** nella quale è stata originariamente acquistata l'attività. Alternativamente, sarebbe possibile considerare il valore reso disponibile il 1° gennaio 2025 su altra piattaforma analoga, nella quale venga negoziato lo stesso **asset**.



05 *Rivalutazione di terreni e partecipazioni*


► art. 1,
comma 30

Le norme in merito alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni vengono riscritte, trasponendo “**a regime**” l’agevolazione.

In particolare, viene fissata al **1° gennaio** di ciascun anno la data in cui deve essere posseduta la quota o il terreno oggetto di rivalutazione. Viene fissato, invece, al **30 novembre** di ciascun anno il termine entro il quale è possibile optare per la rivalutazione delle quote di partecipazioni e di terreni, col relativo pagamento dell’imposta sostitutiva.

L’aliquota dell’**imposta sostitutiva** per la **rivalutazione** passa dal 16% al **18%** e dovrà essere versata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il pagamento potrà essere effettuato anche a rate fino ad un massimo di tre rate annuali, dovute a partire dal 30 novembre, senza il pagamento di interessi.

Un’altra novità riguarda il termine per la redazione della **perizia giurata**, fissato al **30 novembre** di ciascun anno.



06 *Tassazione dei fringe benefit: auto concesse in uso ai dipendenti*

► art. 1,
comma 48

A far data dal **1° gennaio 2025**, è stata modificata la disciplina di quantificazione del valore dei **fringe benefit** con riferimento agli **autoveicoli di nuova immatricolazione** concessi in **uso promiscuo ai dipendenti**.

La norma sposta l’attenzione, infatti, da una valorizzazione basata sulle **emissioni di CO2** (introdotta dalla **Legge di Bilancio 2020**) ad una valorizzazione basata, invece, sulla tipologia di **alimentazione dell’autoveicolo**.

Autovetture immatricolate dopo il 1° gennaio 2025

Infatti, per tutte le **autovetture immatricolate dopo il 1° gennaio 2025** e concesse ad **uso promiscuo** ai dipendenti, il valore dei **fringe benefit** da assoggettare a **imposte e contributi previdenziali** sarà pari al **50%** dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di **15.000 km**, determinato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle **tabelle ACI** e al netto di quanto eventualmente corrisposto dal dipendente per l’utilizzo personale. Detta percentuale sarà ridotta al **20%** in caso di veicoli **ibridi plugin**, e al **10%** in caso di alimentazione **totalmente elettrica**.

Autovetture immatricolate fino al 31 dicembre 2024

Per quanto concerne le vetture **immatricolate fino al 31 dicembre 2024**, invece, anche qualora assegnate in seguito a tale data, il valore del benefit continuerà ad essere determinato secondo i dettami della previgente normativa. In particolare, la stessa prevedeva aliquote variabili tra il **25%** e il **60%** dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di **15.000 km** per il costo desumibile dalle **tabelle ACI** con riferimento alle vetture **immatricolate e assegnate dopo il 30 giugno 2020**; per le vetture assegnate prima di tale data, l'aliquota ammontava al **30%**.



07 *Lavoratori frontalieri e retribuzioni convenzionali*

► art. 1,
commi da 97
a 98

Con la Legge di Bilancio 2025 è stata introdotta una norma di carattere **transitorio** per i **lavoratori frontalieri** tra **Italia e Svizzera**. Nelle more della ratifica del protocollo di modifica dell'accordo tra i due Paesi e già retroattivamente (a decorrere dal **1° gennaio 2024**), la normativa consente a detti lavoratori la facoltà di svolgere la propria attività lavorativa in **telelavoro** presso il proprio **domicilio in Italia**, fino ad un massimale temporale del 25% dell'attività di lavoro complessiva, mantenendo in tal modo lo **status di lavoratore frontaliere**. Inoltre, al fine dell'imponibilità del salario, l'attività svolta in telelavoro dall'Italia dovrà essere considerata come se fosse prestata in Svizzera presso il datore di lavoro.

È stata introdotta, inoltre, una norma di carattere **interpretativo** con riferimento alle **retribuzioni convenzionali** di cui all'art. 51, co. 8-bis del TUIR. Secondo detta previsione, per i lavoratori che soggiornano all'estero per più di 183 giorni nell'arco temporale di dodici mesi (anche a cavallo di due anni), la determinazione del reddito da lavoro dipendente per attività prestata in via **esclusiva e continuativa** all'estero, non è preclusa qualora i lavoratori facciano ritorno in **Italia** al proprio domicilio una volta a settimana.

08 *Imposta sostitutiva sui premi di risultato*

► art. 1,
comma 385

Per gli anni **2025, 2026 e 2027**, è stata rinnovata la misura che dispone l'abbattimento dell'aliquota riservata alla **tassazione sostitutiva** dei **premi di risultato** fino a un importo pari a **€ 3.000**, la quale è applicabile ai soggetti con **reddito da lavoro dipendente** fino a **€ 80.000**. Detta aliquota è ridotta, infatti, dal **10%** al **5%**.

09 *Welfare aziendale*

▶ art. 1,
commi da 386
a 391

Per gli anni **2025, 2026 e 2027**, è stata rinnovata la misura che disciplina l'innalzamento a **€ 1.000** (in luogo degli ordinari **€ 258,23**) il valore massimo dei **fringe benefit** erogabili ai dipendenti, evitando che gli stessi siano soggetti a **imposte e contributi previdenziali**. Sempre con riferimento allo stesso triennio, è stato confermato il raddoppio di detto limite (pari, dunque, a **€ 2.000**) per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Soggetti neoassunti a tempo indeterminato

È stata introdotta, infine, una misura agevolativa per i soggetti **neoassunti a tempo indeterminato** tra il **1° gennaio 2025** e il **31 dicembre 2025**, qualora questi spostino la propria residenza in un comune situato ad oltre **100 km** dalla residenza attuale, e comunque qualora abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a **€ 35.000** durante l'anno precedente alla data di assunzione. Per detti soggetti lavoratori è prevista, per i primi **due anni** di attività lavorativa, un'indennità a copertura delle spese di locazione e/o manutenzione degli immobili locati, entro il limite annuale di **€ 5.000**. Detta indennità sarà, inoltre, soggetta ad un'esenzione ai soli fini fiscali, e concorrerà, pertanto, alla formazione della base di calcolo ai fini dei contributi previdenziali.

10 *Mance percepite dal personale operante nel settore alberghiero e della ristorazione*

▶ art. 1,
comma 520

Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, le **mance** percepite dal personale operante nel **settore alberghiero** e nel **settore della ristorazione** sono soggette a **imposta sostitutiva** del 5% entro il limite del **30%** (e non più del **25%**) del reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno. La soglia di reddito su cui è calcolata l'esenzione è ora pari a **€ 75.000** (e non più a **€ 50.000**).



Leggi anche

[Novità fiscali sul reddito d'impresa](#)

[Crediti d'imposta e agevolazioni per le imprese](#)

[Novità su IVA e imposte indirette](#)

Paolo Lucarini - Partner
paolo.lucarini@it.andersen.com

Guido Sesani - Partner
guido.sesani@it.andersen.com

Key Contact

ANDERSEN®